



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Nr. 1/2021 della raccolta dei Verbali delle Assemblee

Sia noto a chi interessi che a seguito di regolare convocazione a cura del Presidente, il giorno 19/05/2021 alle ore 20.50, tramite piattaforma Zoom, si è riunita l'Assemblea Straordinaria degli associati.

Effettuata la verifica poteri risultano:

PRESENTI n. 34 : segue elenco presenti

ATANASIO	RICCARDO
BATTIVELLI	CARLOTTA
BERTINAZZI	FRANCESCO
BORGA	ROSSELLA
BORGIO	SOFIA
BOSCOLO CHIO	CRISTINA
BOSCOLO CHIO	FEDERICA
BRAZZOLOTTO	DIEGO
BRESSAN	ELENA
BUSA	PAOLO
CALLEGARI	VERONICA
CASALIN	MARIALUIGIA
CECCHINATO	STEFANO
CIPRIAN	MAJA
CIVIERO	CHIARA
DANIELI	ALIDA
FIorentIN	FEDERICO
FONTANA	AMBRA
GASPARETTO	CLAUDIA
GASPARIN	TERESINA
GERMANO'	MARIA
LAVARDA	MICHELE
MAISTRO	ELISA
NASI	FERNANDA
NEGRO	STEFANO
NICOLINI	BARBARA
RIGHI	GIANNA



SANTAGIULIANA	MASSIMO
SPAGNOLO	LAURA
TADIELLO	CHIARA
VERONESE	ANDREA
VERONESE	GIOVANNI
ZANETTI	GRAZIELLA
ZOCCA	ALBERTO

ASSENTI n. 3 : segue elenco assenti

FIABANE	TARINI
PIETROBELLI	ALMO LUCIO
SANDANO	CLAUDIA

Essendo presenti n. 34 su n. 37 iscritti a Libro Soci, ai sensi dello Statuto vigente, l'Assemblea può considerarsi regolarmente costituita ed in grado di deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. ADEGUAMENTO STATUTO AL D. LGS. N. 117/2017.

2. ISCRIZIONE ALL'ALBO APS/RUNTS TENUTO DALLA REGIONE VENETO.

Assume la presidenza il Signor Fiorentin Federico il quale propone quale segretario verbalizzante la Signora Civiero Chiara, la quale accetta. L'Assemblea approva.

1. ADOZIONE NUOVO STATUTO PER ADEGUAMENTO AL D. LGS. N. 117/2017

PREMESSO CHE

- dal 01/12/2009 è costituita la Associazione "NEW GENERATION GOSPEL CREW" il cui ultimo adeguamento statutario risale al 11/12/2009 effettuato con scrittura privata registrata all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Vicenza (VI) in data 11/12/2009 al n. 7599 – Serie 3^.

Per poter accedere al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in quanto Associazione di Promozione Sociale, i soci riuniti in Assemblea Straordinaria convengono di proseguire nella loro attività in quanto Ente del Terzo Settore, in forma di associazione non riconosciuta che assumerà la seguente denominazione:

- "NEW GENERATION GOSPEL CREW A.P.S.";

- l'A.P.S. ha sede legale in Povolaro-Dueville (VI) S.S. Salvetti Colpi n.8;

- l'associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017 lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo;

- l'associazione avrà come principi informativi quelli analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente verbale: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni degli associati volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

Tutto ciò premesso, dopo averne data lettura ed averlo discusso articolo per articolo, e messi a votazione i punti che seguono (vedi sotto), l'Assemblea delibera di approvare lo Statuto, composto da n. 32 articoli, allegato al presente verbale del quale fa parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso sostituisce i precedenti in ogni loro parte.

Si riportano di seguito i risultati delle votazioni assembleari:

1. COMPITI DEL DIRETTORE ARTISTICO (art.16)

- a. (IL DIRETTORE ARTISTICO) pianifica e attua le attività artistiche, sviluppando il repertorio nel modo ritenuto più opportuno e consono alle capacità tecniche del coro e dei musicisti con cui il coro collabora.
- b. (IL DIRETTORE ARTISTICO) pianifica e attua le attività artistiche, sviluppando il repertorio nel modo ritenuto più opportuno e consono alle capacità tecniche degli associati e degli eventuali collaboratori musicali esterni.

Risultato: opzione B votata all'unanimità

2. DIMISSIONI DEL DIRETTORE ARTISTICO (art.16)

- a. (il D.A.) viene nominato dall'Assemblea degli associati e l'incarico è a tempo indeterminato. L'incarico può cessare in caso di dimissioni volontarie o di revoca da parte dell'Assemblea sulla base dei requisiti di esclusione dei soci e con le relative modalità.
- b. (il D.A.) viene nominato dall'Assemblea degli associati e l'incarico è a tempo indeterminato. L'incarico può cessare in caso di dimissioni volontarie dandone comunicazione scritta con almeno 3 mesi di preavviso o di revoca da parte dell'Assemblea sulla base dei requisiti di esclusione dei soci e con le relative modalità.

Risultato: Opzione A 21 voti, opzione B 12 voti

3. ORGANIZZAZIONE DELLE AUDIZIONI (art.16)

- a. (il D.A.) organizza e conduce eventuali audizioni;
- b. (il D.A.) organizza e conduce eventuali audizioni alla presenza di un responsabile per sezione e di un musicista del coro;

Risultato: Opzione A 15 voti, opzione B 19 voti

4. PROGRAMMA DEGLI EVENTI (art.16)

- a. Il Direttore Artistico valuta la capacità tecnica del coro di partecipare agli eventi e, in caso positivo, ne elabora il programma. Eventi e programmi vengono condivisi con gli associati e, una volta raccolte le adesioni, il Direttore artistico



conferma la possibilità di svolgere l'esibizione con la possibilità di modificarne il programma.

- b. Il Direttore Artistico valuta la capacità tecnica del coro di partecipare agli eventi e, in caso positivo, ne elabora il programma. Eventi e programmi vengono condivisi con gli associati e, una volta raccolte le adesioni, il Direttore artistico conferma la possibilità di svolgere l'esibizione.

Risultato: Opzione A 33 voti, opzione B 1 voto

5. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA (art.11)

- a. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
- b. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare 10-15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

- c. **Risultato:** Opzione A 25 voti, opzione B 9 voti

6. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO (art.15.1)

- a. (il C.D.) redige, approva e/o modifica l'eventuale regolamento interno, per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione;
- b. (il C.D.) redige l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione e/o per eventuali modifiche;

Risultato: opzione B votata all'unanimità

7. VOTO PER CORRISPONDENZA (art.13)

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica nei casi deliberati dal Consiglio Direttivo, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

- a. ipotesi di mantenere la frase relativa all'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica SOLAMENTE se sarà prevista anche la delega.
- b. il voto per corrispondenza non è una delega di voto, ma un voto personale comunicato palesemente in modalità elettronica (ad esempio, nel caso di riunione/assemblea fatta su zoom o se, per qualche motivo stabilito dal C.D., dovesse essere richiesto l'invio del proprio voto via mail, sms o app...)

Risultato: opzione B votata all'unanimità

8. VICEPRESIDENTE sostituisce le dimissioni (art. 15.1)

- a. (Il Vice-Presidente) sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento, anche permanente o dimissioni fino all'elezione del nuovo Presidente;
- b. (Il Vice-Presidente) sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento, anche permanente o fino all'elezione del nuovo Presidente in caso di dimissioni;

Risultato: opzione A votata all'unanimità

9. DELEGA DI RAPPRESENTANZA (art.11)

- Non sono ammesse deleghe di rappresentanza in caso di assenza.
- Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato, conferendo delega scritta.

Risultato: Opzione A 2 voti

Opzione B con possibilità di 1 delega 19 voti

Opzione B con possibilità di 2 deleghe 10 voti

10. CARICHE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (art.15.1)

- Lo Statuto prevede un C.D. dispari di 5 elementi e ne formalizza le cariche, in modo da avere tutte le competenze interne per l'amministrazione. Il C.D. poi ha la facoltà di convocare qualsiasi persona alle riunioni.
- Lo Statuto deve prevedere una fascia di componenti aperta che determini un numero minimo e massimo e dispari. Tesoriere, segretario possono essere esterni al C.D.

Risultato: Opzione A 13 voti, opzione B 17 voti

11. NUMEROSITÀ' DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (art.15)

- il C.D. è formato da 3 a 5 elementi in numero dispari
- il C.D. è formato da 3 a 7 elementi in numero dispari

Risultato: Opzione A 20 voti, opzione B 13 voti



2. ISCRIZIONE ALL'ALBO APS/RUNTS TENUTO DALLA REGIONE VENETO

L'Assemblea conferisce mandato al presidente perché:

- provveda alla registrazione del presente atto nei modi e termini di Legge;
- faccia richiesta alla Regione Veneto per l'iscrizione all'Albo delle APS / RUNTS nei modi e termini indicati dalla Direzione dei Servizi Sociali della Regione medesima.

Esauriti i punti all'ordine del giorno e non venendo chiesta da altri la parola, il Presidente alle ore 23.30 dichiara chiusa l'Assemblea. Fatto, letto e sottoscritto a Thiene il 19/05/2021

Il Presidente dell'Assemblea Straordinaria: Federico Fiorentin

Il Segretario dell'Assemblea Straordinaria: Phiero Cuvio

Reg. I
Cura 200,00
Conformi al Mod. F 24

Ufficio Territoriale di Venezia 2
A.N. 3024 serie 3 A PRIVATI

Carlo Catalano
Firma su delega del Direttore Provinciale, Eugenio Amato.



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"New Generation Gospel Crew APS"



ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

"New Generation Gospel Crew APS".

Esso assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, operante nel settore culturale e sociale.

L'associazione ha sede legale a Povolaro di Dueville (VI), in via S. S. Salvetti Colpi n.8.

Il trasferimento della sede legale può essere deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'associazione è a tempo illimitato.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare un eventuale Regolamento interno per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari da affiancare al presente Statuto.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5 (Finalità e attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono quelle previste dall'art. 5 **D. Leg. 117/2017**, comma 1 lettera i: *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo.*

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- studio, pratica, approfondimento e diffusione della musica Gospel, della cultura e dei valori che l'accompagnano;
- partecipazione a concerti, concorsi, rassegne, corsi didattici, scuole di formazione, seminari di studio, convegni ed altre manifestazioni di carattere culturale e artistico ad ogni livello;



- promozione di corsi musicali e/o rassegne concertistiche in collaborazione con Enti Pubblici, Amministrativi, Culturali, Artistici, Scolastici, Turistici, Enti Privati, ed Istituti Editoriali operanti nel settore;
- avvicinamento delle persone al mondo corale, incentivazione dei coristi, musicisti e dei cittadini alla comprensione dei valori estetici, morali, culturali ed artistici del canto e della musica;
- cura di pubblicazioni autonome e/o su riviste del settore musicale, informazioni, edizioni discografiche specializzate, incisione su CD-DVD o altro supporto tecnologicamente idoneo;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente (quindi non esclusivamente) nel territorio della Regione Veneto.

L'associazione ha, altresì, come sua finalità il collegamento con tutte le associazioni nazionali ed internazionali che, sotto vario nome, perseguono scopi affini, con le quali potrà collaborare e che potrà sostenere in vario modo.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Ogni associato è obbligato a versare annualmente all'associazione la quota sociale. L'ammontare della quota sociale è determinato di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo ritenga necessario sostenere una spesa straordinaria per l'attuazione degli scopi dell'associazione, esso può proporre all'Assemblea degli associati di deliberare il versamento di un contributo associativo speciale. Questo viene approvato in Assemblea ordinaria solo con il voto favorevole della metà più uno degli associati. Le eventuali somme residue entreranno a far parte del fondo comune dell'associazione.

La quota sociale annuale e i contributi associativi speciali eventualmente deliberati dall'Assemblea non sono trasmissibili e in alcun modo rivalutabili o rimborsabili ai singoli associati in caso di perdita della qualifica di associato a seguito di recesso, esclusione o di scioglimento dell'associazione, né per qualsiasi altra causa.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario e consultare i libri associativi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

e il dovere di

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa e il contributo associativo speciale se approvato, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo responsabile e gratuito, senza fini di lucro, anche collaborando in modo attivo con gli organi dell'associazione;
- dal punto di vista musicale e organizzativo, svolgere le attività di preparazione individuale necessarie nel proprio tempo libero, in modo da essere preparati su testi, parti, musiche e qualsiasi altro compito e/o responsabilità legati ai progetti in corso;
- partecipare con regolarità e costanza alle attività proposte, mantenendo un atteggiamento positivo e costruttivo rivolto agli interessi dei soci e alla realizzazione dei progetti comuni;
- avere rispetto e cura di eventuali luoghi e materiali messi a disposizione per le attività associative;

L'attività dell'associato non può essere retribuita. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute ai fini della partecipazione attiva alle attività associative e concordate a priori con il Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.



ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato si perde per esclusione se:

- contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento interno e delle delibere dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo;
- arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione;
- si astiene frequentemente o sistematicamente dalle prove e/o dagli eventi istituzionali (es. concerti, assemblee, etc.), senza giustificati motivi dopo esser stato richiamato ufficialmente;
- non è in regola con il versamento della quota sociale;

L'esclusione è deliberata in modo palese dall'Assemblea dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'Assemblea delibera l'esclusione solo con il voto favorevole della metà più uno degli associati. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato e annotata nel libro degli associati.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi sociali dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo e Presidente
- Direttore artistico
- Organo di controllo (quando previsto)
- Organo di revisione (quando previsto)

ART. 11 (L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un associato delegato dal Consiglio Direttivo.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, messaggio SMS/WhatsApp (o qualsiasi altro mezzo ritenuto opportuno) spediti/divulgati al recapito risultante dal Libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è indetta dal Presidente, può essere richiesta da almeno un quinto degli associati e quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Il voto è palese, ma in caso il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, può deliberare di procedere a voto segreto per alcuni casi specifici.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare un solo associato.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.



L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- discute con il Consiglio Direttivo e approva le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- delibera la proposta di versamento di contributo associativo speciale;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale Regolamento interno;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- nomina e revoca quando previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica nei casi deliberati dal Consiglio Direttivo, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 15 (Consiglio Direttivo e Presidente)

15.1 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo amministra l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

È composto da tre a cinque membri in numero dispari eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate. Le tre cariche essenziali previste sono:



- Presidente dell'associazione, che rappresenta legalmente l'associazione;
- Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento, anche permanente o dimissioni fino all'elezione del nuovo Presidente;
- Direttore Artistico, che pianifica e attua le attività artistiche e rappresenta l'associazione dal punto di vista artistico.

Le seguenti cariche possono essere esterne al Consiglio Direttivo:

- Tesoriere, che controlla la regolarità delle entrate e delle uscite economiche dell'associazione ed elabora il bilancio;
- Segretario, che verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e Consiglio Direttivo e cura la tenuta dei libri sociali;

Presidente, Vice-presidente, Consigliere, Tesoriere e Segretario rimangono in carica per due anni e possono essere rieletti per un numero illimitato di mandati. La carica di Direttore artistico è da considerarsi a tempo indeterminato come approfondito nell'art. 16.

Tutti gli associati possono candidarsi all'elezione come membri del Consiglio Direttivo, salvo il divieto di cumulare più cariche contemporaneamente.

Alla sua prima riunione, il Consiglio Direttivo, se non fosse già chiara la suddivisione delle cariche al momento dell'elezione da parte dell'Assemblea, attribuisce le cariche internamente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e verbalizzate secondo norma vigente.

Esso può convocare soci o esterni il cui contributo sia considerato importante o fondamentale per decisioni inerenti alla riunione.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale; li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- gestisce il fondo comune dell'associazione, provvedendo alla riscossione delle quote associative e degli eventuali contributi associativi speciali;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- su proposta di associati o di terzi, promuove la partecipazione a qualsiasi evento rientri nelle finalità dell'associazione e al quale ritenga opportuno partecipare;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- redige l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione e/o per eventuali modifiche;
- disciplina l'ammissione degli associati e delibera l'ammontare della quota associativa annuale;
- propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;



- una volta nominato dall'Assemblea dei soci, se non fosse già chiara la suddivisione delle cariche al momento dell'elezione da parte dell'Assemblea, delibera la distribuzione delle cariche interne;

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

15.2 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16 (Direttore Artistico)

Il Direttore Artistico rappresenta l'associazione dal punto di vista artistico e si occupa principalmente della pianificazione, organizzazione e attuazione delle attività artistiche dell'associazione.

Ha il compito di offrire, sulla base delle proprie competenze tecniche, guida, preparazione e approfondimento musicale degli associati al massimo livello possibile. Per poter perseguire artisticamente i fini associativi, deve obbligatoriamente essere una persona con ampie competenze in campo di musica e cultura Gospel (Spiritual, Gospel tradizionale e contemporaneo), nonché di tecnica vocale moderna ed aver maturato un'ottima esperienza nella direzione corale ed essere fluente in lingua inglese.

Viene nominato dall'Assemblea degli associati e l'incarico è a tempo indeterminato. L'incarico può cessare in caso di dimissioni volontarie o di revoca da parte dell'Assemblea sulla base dei requisiti di esclusione dei soci e con le relative modalità.

Il Direttore artistico:

- pianifica e attua le attività artistiche, sviluppando il repertorio nel modo ritenuto più opportuno e consono alle capacità tecniche degli associati e degli eventuali collaboratori musicali esterni;
- rappresenta artisticamente l'associazione nei confronti di terzi;
- organizza e conduce eventuali audizioni alla presenza di un referente per sezione e di un musicista del coro;
- valuta l'idoneità dei singoli associati a partecipare a concerti ed eventi;
- dirige e organizza le prove in maniera indipendente nei giorni che il Consiglio Direttivo ha concordato con l'Assemblea;
- può avvalersi anche di collaboratori, qualora lo ritenga opportuno;



- collabora attivamente con gli organizzatori esterni e gli associati delegati all'organizzazione di eventi artistici/musicali;

Su sua iniziativa, o su proposta dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo, possono essere accordati incontri supplementari rispetto a quelli ordinari.

Il Direttore Artistico valuta la capacità tecnica del coro di partecipare agli eventi e, in caso positivo, ne elabora il del programma. Eventi e programmi vengono condivisi con gli associati e, una volta raccolte le adesioni, il Direttore artistico conferma la possibilità di svolgere l'esibizione con la possibilità di modificarne il programma.

Nel caso l'evento comprenda anche momenti artistici diversi dall'esibizione canora, il Direttore artistico è tenuto a collaborare direttamente con gli organizzatori, gli altri membri del Consiglio Direttivo e/o i soci delegati alla cura dell'evento per coordinare l'insieme dei vari interventi.

Nelle scelte artistiche, il Direttore Artistico deve assicurare qualità in campo artistico e pieno rispetto per i valori dell'associazione, in modo da tutelarne l'identità.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) ove presenti dei volontari, il Registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.



ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative ed eventuali contributi associativi speciali;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili sono elencati nell'inventario, che può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Consiglio Direttivo.



ART. 26 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.



A decorrere del termine in cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, l'eventuale qualifica di Onlus cessa di efficacia trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Fatto, letto e sottoscritto a THIENE il 19 / 05 / 21 il presente documento consta di n. DICIASSETTE (17) pagine inclusa la presente.

Il Presidente dell'Assemblea Straordinaria: Federico Fiorentin

Il Segretario dell'Assemblea Straordinaria: Chiara Civero



Reg. il 05/09/22 c/o Ufficio Territoriale di Venezia 2
Euro 200,00 A.N. 3024 serie 3 A PRIVATI
Conformi al Mod. F 24



